



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PROCEDURA DOCFA E OBBLIGO MOTIVAZIONALE “A
GEOMETRIA VARIABILE” DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO
CATASTALE**

- Sentenza del 24/02/2025, n. 65/1 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste
- Pres. Grohmann
- Rel. Milillo

Composizione

CATASTO – PROCEDURA DOCFA

Rendita catastale – Avviso di accertamento – DOCFA – Motivazione –
Contenuti - Individuazione.

Massima

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni; diversamente, in caso di differente valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più analitica, specificando le differenze riscontrate per consentire il diritto di difesa del contribuente e per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento catastale impugnato, avendo l’Ufficio illustrato, in maniera dettagliata, le ragioni di fatto e di diritto della rettifica operata in ordine alla categoria catastale, anche mediante il richiamo a precedenti accertamenti e conseguenti rettifiche).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
- L. 11 agosto 1939, n. 1249
- D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
- D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2
- D.M. 19 aprile 1994, n. 701

Conformità

- Sez. 5, n. 29811 del 19/11/2024
- Sez. 6, n. 31809 del 07/12/2018
- Sez. 5, n. 12025 del 10/06/2015

Anno pubb.

- 2025.